



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**  
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Prot. n. OM.6161/BIS/ORG.MI.-1621

Roma, 29 ottobre 2020

## **ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

- ⇒ **FP/CGIL**
- ⇒ **CISL/FP**
- ⇒ **UIL/PA**
- ⇒ **CONFINTESA FP**
- ⇒ **CONFSAL/UNSA**
- ⇒ **FLP**
- ⇒ **USB/PI**

**OGGETTO:** Trasmissione schemi di provvedimenti regolamentari relativi agli Uffici centrali di questo Ministero e al transito del personale ex Ages ed ex Sspal.

Per informazione di codeste Organizzazioni sindacali, si trasmetta la nota prot. n. 13098 del 28 ottobre scorso, pervenuta dall'Ufficio II – Studi e Legislazione, inerente all'oggetto.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Caruso

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93*

All.



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 7, comma 31-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la soppressione della Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (di seguito denominata Agenzia), prevista dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno al soppresso Ente con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;

VISTO l'articolo 7, comma 31-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale, relativamente al personale dell'Agenzia, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno, con inquadramento dei dipendenti a tempo indeterminato nei ruoli ministeriali, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo, e mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;

VISTO l'articolo 7, comma 31-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con il quale si è disposto che, a seguito della soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e comunali di cui all'abrogato articolo 102, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla definizione degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-*ter* gravanti sulle amministrazioni provinciali e dei comuni, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale si è disposta la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale delle amministrazioni dello Stato;

VISTO l'art. 10, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concernente la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, (di seguito denominata Scuola) e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio;

VISTO il comma 6 dell'art. 10 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di adottare le necessarie misure di riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'Interno, all'esito dell'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, disciplinando altresì il transito del personale proveniente dall'ex Agenzia e dalla soppressa Scuola;

VISTO il comma 7 del medesimo art. 10 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'Interno il Consiglio direttivo per l'Albo nazionale e provinciale dei segretari comunali cui è attribuito il

compito di formulare proposte anche nell'ambito di iniziative di formazione ed assistenza in favore dei predetti segretari comunali e provinciali;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modificazioni, che reca disposizioni in materia di impiego del personale della carriera prefettizia;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

VISTO il decreto ministeriale in data 21 dicembre 2012 con il quale si è provveduto ad inquadrare provvisoriamente il personale dirigenziale e non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato delle sopresse Agenzia e Scuola nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sulla base della tabella di equiparazione allegata al citato Decreto Ministeriale in data 23 maggio 2012;

VISTO il decreto ministeriale in data 14 agosto 2013 con il quale il personale contrattualizzato di livello non dirigenziale, già dipendente dell'Agenzia e della Scuola, è stato inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nei profili professionali dell'Amministrazione civile dell'interno, sulla base della richiamata tabella di equiparazione;

VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, con il quale, al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, è stata disposta la soppressione anche della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;

VISTO il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, l'articolo 32 recante disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile dell'interno;

VISTO il DPCM 11 giugno 2019, n. 78, con il quale si è proceduto ai sensi del citato articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, alla riduzione delle dotazioni organiche di cui al precedente capoverso con la riorganizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, in sostituzione del DPR 7 settembre 2001, n. 398 abrogato dall'articolo 12 del DPCM n. 78/2019;

VISTI in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. a) del citato DPCM n. 78/2019, con il quale, nell'ambito delle missioni istituzionali del Ministero dell'Interno, al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sono attribuita la gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nonché il supporto al Consiglio direttivo per il predetto Albo;

VISTO in particolare l'art. 7, comma 2, lett. b) del citato DPCM n. 78/2019, con il quale nell'ambito delle missioni istituzionali del Ministero dell'Interno, al Dipartimento per le politiche del personale e dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, sono attribuite le attività di qualificazione, aggiornamento e formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del citato decreto-legge n. 174/2012, all'esito delle misure di riduzione degli assetti organizzativi degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, adottate con il citato DPCM n. 78/2019, risulta necessario garantire l'esercizio delle funzioni trasferite;

SENTITE le Organizzazioni sindacali di categoria;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

EMANA  
il seguente regolamento:

Articolo 1  
*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, intende assicurare il perfezionamento del processo delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e alla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, in raccordo con il nuovo assetto organizzativo degli Uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dell'interno definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, a seguito dell'applicazione delle misure di riduzione delle strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione civile dell'interno, previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Resta invariata la disciplina ordinamentale e organizzativa dei segretari comunali e provinciali di cui al Capo II del Titolo IV della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Articolo 2  
*(Disposizioni in materia di personale)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, alla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 10, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il personale dipendente a tempo indeterminato, di livello dirigenziale e non dirigenziale, dell'ex Agenzia, e della soppressa Scuola, è trasferito nei ruoli del Ministero dell'interno.
2. A tal fine, nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di livello dirigenziale dell'Area 1°, II fascia e di livello non dirigenziale dell'Area funzionale terza e seconda, è istituita una apposita sezione ove il personale di cui al comma 1 è inquadrato, per ordine di anzianità di servizio, sulla base della tabella di corrispondenza approvata con il decreto del 23 maggio 2012 adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

### Articolo 3

*(Criteri per l'individuazione dei posti di funzione per il personale dirigenziale non generale e delle sedi di servizio del personale non dirigenziale)*

1. I posti di funzione per il personale dirigenziale non generale proveniente dall'ex Agenzia e dalla soppressa Scuola sono individuati nell'ambito della Direzione centrale per le autonomie del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, relativamente alle attività inerenti la gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e il supporto al Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

2. Con successivi decreti del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si procede all'individuazione dei posti di funzione del personale di livello dirigenziale non generale, nell'ambito della Direzione centrale per le autonomie del Dipartimento per gli affari interni e territoriali con la definizione dei relativi compiti, nonché all'individuazione delle unità di personale appartenente alle Aree funzionali terza e seconda da assegnare nell'ambito delle sedi di servizio presso la Direzione centrale per le autonomie del Dipartimento per gli affari interni e territoriali nonché presso le sedi delle Prefetture-U.t.g., capoluoghi di Regione, sezioni regionali dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

### Articolo 4

*(Dotazioni organiche)*

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 7, comma 31-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e in esito alle operazioni di inquadramento di cui all'articolo 2 del presente decreto, le dotazioni organiche dei dirigenti dell'Area I, di seconda fascia, nonché le dotazioni organiche del personale di livello non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente all'Area funzionale terza e seconda sono conseguentemente incrementate secondo la tabella A allegata al presente decreto, a parziale modifica della Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 78/2019, in relazione agli inquadramenti disposti, in via provvisoria, con il decreto del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2013.

### Articolo 5

*(Disposizioni finanziarie)*

1. La riallocazione delle risorse sarà disposta negli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'Interno con successivo provvedimento.

2. L'attuazione del presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**D.P.C.M. .... recante: "Disposizioni in tema di personale proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e di organizzazione degli Uffici del Ministero dell'Interno.**

Allegato

Tabella A

(Art. 4)

MINISTERO DELL'INTERNO

*Dotazione organica del personale dirigenziale e non, dell'Area funzioni centrali dell'Amministrazione civile*

Qualifiche dirigenziali Area I	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente prima fascia	4
Dirigente seconda fascia	201 (197+4)
Totale	205 (201+4)

Aree funzionali	Dotazione organica
Area terza	8.414 (8.356+58)
Area seconda	10.954 (10.833+71)
Area prima	1.310
Totale	20.678 (20.549+129)

## Relazione illustrativa

**Oggetto:** Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni in tema di personale proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e di organizzazione degli Uffici del Ministero dell'interno.

oooooooo

Nell'ambito della manovra volta al coordinamento della finanza pubblica e della riduzione della spesa, l'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ed ha disposto la successione a titolo universale del Ministero dell'interno con il relativo trasferimento dei beni strumentali e delle risorse umane.

Tale intervento soppressivo, tuttavia, nulla aveva disposto in merito alla Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale di cui all'art. 104 del Decreto legislativo n. 267/2000.

Successivamente, quindi, al fine di una migliore razionalizzazione della spesa pubblica ed una riorganizzazione delle attività dirette ad una efficiente erogazione dei servizi ed alla realizzazione di economie di bilancio, con la disposizione di cui all'art. 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 è stata prevista la soppressione della Scuola e la successione a titolo universale del Ministero dell'interno, con conseguente trasferimento delle relative risorse umane e strumentali, nella considerazione che i compiti della predetta Scuola possono essere compiutamente svolti dall'Amministrazione dell'interno, alla quale sono state assegnate dal predetto articolo 7, commi 31-ter e ss. del decreto-legge n. 78/2010 le funzioni già facenti capo all'ex Agenzia.

Per il transito del personale con contratto a tempo indeterminato, dalla Scuola al Ministero dell'interno, sono state, in sostanza, riprodotte le medesime disposizioni già previste per i dipendenti dell'ex Agenzia, con espresso rinvio alla tabella di comparazione approvata con il decreto interministeriale di cui all'art. 7, comma 31-quater del citato decreto-legge n.78/2010, adottato in data 23 maggio 2012 dal Ministro dell'interno, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, e registrato dalla Corte dei Conti il 26 giugno 2012;

Il comma 6 del medesimo articolo 10 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 ha, quindi, demandato ad un apposito provvedimento da emanare, entro novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il compito di provvedere all'attuazione delle disposizioni soppressive della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e di assicurare, altresì il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. Questo Dipartimento nei termini su riferiti aveva a suo tempo predisposto uno schema di DPCM, trasmesso all'Ufficio Affari Legislativi di questo Ministero per il successivo inoltro al Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale schema provvedimento non è stato oggetto di valutazione in quanto, così come previsto dall'art. 10, comma 6 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, non era stata ancora attuata la riorganizzazione delle strutture del Ministero

dell'interno in applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, a seguito delle reiterate proroghe dell'originario termine per la riorganizzazione. Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, si è proceduto alla riorganizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, si ritiene oggi necessario con il presente schema di

DPCM procedere al definitivo inquadramento del personale dirigenziale e non dirigenziale, con contratto a tempo determinato, proveniente dalle soppresses AGES e SSPAL e alla riorganizzazione delle attività di interesse pubblico, già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciale e all'ex SSPAL, nell'ambito della riorganizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno attuata con il citato DPCM n. 78/2019. Con il presente schema di provvedimento si intende, pertanto, adottare le disposizioni necessarie a garantire l'esercizio delle complessive funzioni trasferite, in raccordo con la riorganizzazione delle strutture centrali del Ministero dell'interno e contestualmente provvedere all'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato proveniente dalla soppressa Scuola e dall'ex Agenzia in una apposita sezione istituita nell'ambito dei ruoli del Ministero stesso.

Con il provvedimento in esame, pertanto, si interviene normativamente al fine di attuare le disposizioni del decreto legge n. 78/2010 e del decreto legge n. 174/2012, coordinandole con le disposizioni concernenti l'assetto organizzativo degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e, in particolare con quelle di cui all'art. 3 del DPCM n. 78/2019.

Lo schema di D.P.C.M, in oggetto, adottato in attuazione dell'art. 10 comma 6 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si compone di 6 articoli in particolare:

**L'articolo 1**, al primo comma, nel definire l'ambito di applicazione del regolamento in esame, precisa che l'articolato normativo, in attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 10, comma 6 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, detta disposizioni in tema di personale proveniente dalla soppressa Agenzia e SSPAL, in raccordo con il riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'interno definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, senza con ciò modificare - ai sensi di quanto espressamente previsto nel comma 2 - la disciplina ordinamentale e organizzativa dei segretari comunali e provinciali di cui al Capo II del Titolo IV della Parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**L'articolo 2**, detta disposizioni in materia di personale. Esso prevede, al comma 1, che il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dell'ex Agenzia e dalla soppressa Scuola, è trasferito nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, di livello dirigenziale dell'Area I e di livello non dirigenziale. Il suddetto personale è inquadrato nell'apposita sezione dei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della specifica tabella di corrispondenza approvata con il decreto del Ministro dell'interno del 23 maggio, 2012 adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7 comma, 31-*quater* del citato decreto legge n. 78/2010.

Il personale trasferito è destinato allo svolgimento dei compiti relativi alla gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nonché all'esercizio delle funzioni già di competenza della soppressa SSPAL relative alla formazione e specializzazione dei segretari e dei dirigenti degli enti locali.

**L'articolo 3**, individua i criteri per l'individuazione dei posti di funzione per il personale dirigenziale non generale e delle sedi di servizio del personale non dirigenziale.

Precisamente per il personale dirigenziale i posti di funzione sono previsti nell'ambito degli uffici della Direzione centrale per le autonomie del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e funzioni svolte dalla soppressa Agenzia, garantendo la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e alla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, in raccordo con il nuovo delineato quadro ordinamentale disegnato dal DCPM n. 78/2019, che all'articolo 3 espressamente prevede che alla predetta Direzione centrale per le autonomie sia assegnata, tra l'altro, la *mission* istituzionale della gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e supporto al Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nonché in considerazione degli obiettivi alla medesima Direzione demandati dalla Direttiva generale consistenti nella gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali.

Inoltre è previsto che il personale non dirigenziale appartenente alle Aree funzionali terza e seconda proveniente dalla soppressa ex AGES e SSPAL, con successivi provvedimenti di natura non regolamentare, saranno assegnati per diversi contingenti nell'ambito delle sedi di servizio presso la Direzione centrale per le autonomie del Dipartimento per gli affari interni e territoriali nonché presso le sede delle Prefetture-U.t.g., capoluoghi di Regione, sedi di Albo regionale dei segretari comunali e provinciali.

**L'articolo 4**, come già disciplinato in analoghe ipotesi di soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici di cui all'art.7 del richiamato decreto-legge n. 174/2012 anche sulla base di quanto disposto dal comma 31-*octies* del medesimo articolo 7, prevede che le rispettive dotazioni organiche del personale di livello dirigenziale non generale, e sia del personale di livello non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno inquadrato nell'Area funzionale terza e seconda, sono corrispondentemente incrementate di un numero di unità corrispondente agli inquadramenti effettivamente disposti.

**L'articolo 5** (Disposizioni finanziarie) contiene, in particolare, la clausola di invarianza finanziaria, atteso che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### RELAZIONE TECNICA

In considerazione della riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'Interno attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, all'art. 3 del predetto schema si prevede che l'esercizio delle complessive funzioni trasferite al Ministero dell'interno proprie della soppressa Scuola e dell'ex Agenzia siano allocate, con successivi provvedimenti ministeriali, presso la Direzione centrale per le autonomie del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (art. 3 del DPCM n. 78/2019).

Sempre con successivi provvedimenti di natura regolamentare si provvederà ad assegnare il personale non dirigenziale proveniente dalla soppressa Scuola e dall'ex Agenzia, in un contingente presso la Direzione centrale per le autonomie del Dipartimento per gli affari interni e